

Un esposto alla Procura di Lecco per salvare Eluana Englaro

Data 18 luglio 2008 Categoria professione

il Comitato Verità & Vita - associazione aconfessionale pro-life - ha presentato l'esposto ipotizzando che la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione configuri la violazione dell'articolo 575 del Codice penale (omicidio volontario).

L'esposto è stato depositato nei giorni scorsi da Verità & Vita che chiede alla Magistratura di impedire la messa in atto dei propositi di Beppino Englaro, ad esempio con un provvedimento che impedisca che Eluana Englaro venga trasferita in altro luogo da quello in cui si trova attualmente.

Lo stato complessivo di Eluana è ritenuto buono e stabile e non sussiste alcun imminente pericolo di vita. Non è una malata terminale e con ogni probabilità continuerebbe a vivere se non le venisse tolto il supporto di cibo e di acqua.

Ergo: non si può parlare di accanimento terapeutico.

Verità e Vita ritiene impensabile che la giustizia penale si disinteressi dell'uccisione volontaria e pubblica di una persona malata, fondata su una decisione della giustizia civile, in un procedimento che ha coinvolto solo tre soggetti (il tutore, la curatrice speciale e il P.M.), nel quale i testimoni sono stati scelti dalle parti in causa e in cui è mancato del tutto un contraddittorio. Si aggiunga che la curatrice speciale nominata per Eluana si è associata alla richiesta del tutore, senza svolgere alcun tipo di obiezione fra le moltissime ipotizzabili in un simile caso.

Nel caso di Eluana Englaro non ci troviamo nemmeno di fronte all'ipotesi di omicidio del consenziente, reato che per altro dimostra in ogni caso la indisponibilità del diritto alla vita e l'illiceità dell'uccisione anche di persona che chieda o abbia chiesto la morte. Qui la volontà della paziente è stata desunta con modalità che sfuggono al necessario rigore imposto dal diritto penale su una simile materia. E' la giurisprudenza della Suprema Corte a stabilire che, per l'applicazione della norma più favorevole dell'articolo 579 codice penale (omicidio del consenziente), il consenso della vittima deve essere esplicito e non equivoco e deve perdurare fino al momento in cui il colpevole commette il fatto, mentre, nel caso di specie, è stato ricostruito un (presunto) consenso della vittima risalente a molti anni fa.

La sentenza civile si fonda infatti su una finzione: finge ché sia Eluana ad agire (tramite il padre/tutore), ma in realtà:

- a) Eluana non ha mai chiesto di essere uccisa per fame e sete;
- b) la presunta volontà di Eluana risale a tantissimi anni fa e non vi è alcuna certezza che essa rimarrebbe la stessa ancora oggi;
- c) il gesto di uccidere Eluana non sarà un suicidio ma una uccisione (se uno vuole: un'esecuzione) eseguita da altre persone.

Verità e Vita si affida con fiducia alla magistratura, invocando la mera applicazione del diritto vigente, che nessuna sentenza giudiziale, fosse pure della Corte di Cassazione, può disattendere o addirittura modificare. Togliere acqua e cibo a una persona con la precisa intenzione di farne sopraggiungere la morte è fattispecie che rientra logicamente all'interno del "chiunque cagiona la morte di un uomo", secondo le parole testuali riportate dal vigente codice penale italiano al reato di omicidio.

Verità e Vita richiama anche l'attenzione sull'uso ideologico di tutta questa triste vicenda: se Eluana subirà la sorte che è stata ipotizzata per lei, si creerà un precedente che consentirà di uccidere soggetti incoscienti facendo leva su una loro presunta volontà, interpretabile e manipolabile a piacimento.

Il Presidente nazionale di Verità & Vita Mario Palmaro

Fonte: http://www.comitatoveritaevita.it/pub/comunicati read.php?read=135